

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 156 del 17/12/2009 - rif. PREC 62/09/F

Parere di Precontenzioso n. 156 del 17/12/2009 - rif. PREC 62/09/F d.lgs 163/06 Articoli 46, 6 - Codici 46.1, 6.1

Non può essere motivo di esenzione dal versamento del contributo ai fini della partecipazione alla gara il fatto che la base d'asta e, quindi, il valore dell'appalto non sia determinato dalla *lex specialis*, dal momento che le Risposte ai quesiti sui contributi in sede di gara (consultabili sul sito internet dell'Autorità) disciplinano espressamente tale fattispecie, disponendo che qualora l'importo a base di gara non sia previsto, la determinazione del contributo da versare avviene considerando l'importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008 (cfr. FAQ n. 29), stabilendo in tal modo che nessun tipo di esenzione contributiva sussista in casi simili in capo alla stazione appaltante e all'operatore economico (cfr., da ultimo, parere n. 92 del 10 settembre 2009). Ne consegue che qualora una stazione appaltante accerti, nel corso delle operazioni di gara, che un concorrente non abbia versato il contributo all'Autorità deve procedere alla sua esclusione a prescindere dal fatto che la *lex specialis* nulla preveda in tal senso e che il valore dell'appalto sia indeterminato.